



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 28

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 20 maggio 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 15 maggio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 5/05/2025, pervenuto in data 6/05/2025, prot. n. 601, presentato dalla Lions Amaranto Rugby ASD, in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Sig. Mauro Freddanni, con successiva integrazione di motivi pervenuta in data 12/05/2025, prot. n. 602, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia Romagna nella riunione del 29 aprile 2025, Comunicato Attività Amichevole/01, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla attività amichevole denominata "Torneo Cantoni", disputato in data 19/4/2025, ha sanzionato F. S., giocatore e tesserato dell'associazione reclamante, con la squalifica di dodici settimane (dal 21 aprile 2025 al 13 luglio 2025 compresi), per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Lions Amaranto Rugby ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo, in via preliminare la sospensione *inaudita altera parte* del medesimo e, nel merito, l'annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione.

Nello specifico, nel chiedere l'acquisizione del referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia, il sodalizio reclamante impugnava la sanzione irrogata contestando l'estrema gravità della stessa in considerazione dell'avvenuta applicazione del massimo

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

edittale, ovvero dodici settimane di squalifica, ed evidenziando che il giocatore non aveva precedenti disciplinari, che la sanzione inflitta non era proporzionata alla violazione commessa ed era tale da poter determinare un abbandono della pratica della disciplina.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 8/05/2025, comunicata in pari data, rigettava l'istanza cautelare e disponeva la trasmissione del referto arbitrale al sodalizio reclamante.

Ricevuto il referto arbitrale, l'associazione reclamante, con atto di integrazione di motivi, depositato in data 12/05/2025, affermava di prendere atto di quanto udito e percepito dal direttore di gara e attribuito al proprio giocatore e, quindi, riportandosi all'atto introduttivo, insisteva per la riforma del provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 13/05/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 15/05/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio compariva, con collegamento da remoto, per la Lions Amaranto Rugby ASD il Presidente Sig. Mauro Fraddani, il quale si riportava ai precedenti scritti, confermava di non contestare la ricostruzione dei fatti di cui al referto del direttore di gara, ribadendo, tuttavia, la sproporzione nella quantificazione della sanzione irrogata e, quindi, dopo avere precisato gli impegni agonistici che il giocatore aveva già saltato *medio tempore*, insisteva nell'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

La Lions Amaranto Rugby ASD, in persona del legale rappresentante, non ha contestato la ricostruzione della condotta di S.F., come descritta nel referto arbitrale, né allega una diversa ricostruzione in fatto, ma ha chiesto la riforma della sanzione inflitta, quantificata nella massima previsione edittale da parte del Giudice Sportivo Territoriale.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Preliminarmente, è opportuno verificare come l'episodio oggetto di reclamo è stato riportato nel referto di gara che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Al riguardo, l'arbitro, il Sig. Andrea Fontana ha scritto: *"A gioco fermo, al 15' minuto del primo tempo si "attaccava" con un avversario, prendendosi a vicenda per la maglia, stratonandosi e spingendosi via. Ammonivo entrambi i giocatori e il n.63 dei lions amaranto insultava l'avversario dicendo "vaffanculo testa di cazzo". Lo invitavo a smettere di insultare l'avversario e ad abbandonare il campo, a quel punto il giocatore si rivolgeva a me dicendomi "ma stai zitto testa di cazzo, vaffanculo pure a te". Gli mostravo il cartellino rosso e lui mentre abbandonava il campo continuando ad insultarmi dicendo "ma sì, vaffanculo stronzo" e accompagnava gli insulti a un plateale gesto del braccio".*

Alla luce di detta descrizione del fatto, deve concludersi per la evidente rilevanza disciplinare della condotta e per la correttezza della sussunzione della fattispecie concreta nella previsione dell'art. 27, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia.

Per quanto attiene la quantificazione della squalifica, occorre considerare che l'art. 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, disciplina l'illecito tecnico del tesserato partecipante alla gara che proferisce parole offensive ovvero tenga un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara stabilendo la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due a dodici settimane.

Questa Corte, in considerazione di una valutazione complessiva delle circostanze di realizzazione della violazione commessa e degli impegni agonistici del giocatore sanzionato interessati dalla sanzione in questione, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, valuta di accogliere la richiesta di riforma del provvedimento impugnato e, pertanto, ritiene congrua al caso di specie la squalifica di cinque settimane.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 27/1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, sanziona F. S., giocatore e tesserato della Lions Amaranto Rugby ASD, con la squalifica di cinque settimane (dal 21/4/2025 al 25/5/2025 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 15 - 19 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro